

(N. 2112-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE MERLIN Angelina)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1957 (V. Stampato n. 2371)*

d'iniziativa dei deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 AGOSTO 1957

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 1957

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole
e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2112, sottoposto all'esame del Senato della Repubblica dopo essere stato approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, riguarda i segretari-ragionieri-economi, gli applicati di segreteria, i censori e prefetti di disciplina e il personale subalterno delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi dotati di autonomia amministrativa ed a bilancio autonomo.

È raro trovare nella legislazione italiana un provvedimento come l'attuale fondato su motivi di vera giustizia e di equità che ne giustifichino il contenuto; si pensi che il personale di cui trattasi da dieci anni è in attesa della realizzazione della sua aspirazione a un miglioramento della sua posizione giuridica che lo ponga alla pari con il personale delle altre carriere dell'Amministrazione statale.

Il nuovo stato giuridico tiene conto delle effettive prestazioni che il personale interessato svolge nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica. I compiti affidati dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, a tale personale e le competenze di responsabilità ad esso assegnate rendono anacronistica l'attuale loro posizione giuridica.

Per accedere alla funzione di segretario-ragioniere-economista è tassativamente prescritto il titolo di ragioniere e di perito commerciale e gli esami del relativo concorso vertono su materie eguali ma di più estesa responsabilità di quelle comunemente prescritte per le similari carriere di concetto delle altre Amministrazioni dello Stato. Di conseguenza il fermo della carriera di tale personale all'ex grado IX non è assolutamente concepibile in un clima di rivalutazione dei valori umani e delle responsabilità per le competenze svolte nell'ambito delle Amministrazioni statali.

La medesima considerazione deve essere fatta sia per i censori (che presentemente arrivano fino all'ex grado X) che per i prefetti di disciplina dei convitti annessi alle scuole e istituti di istruzione tecnica i quali, prefetti e censori, sono stati dimenticati nei decreti delegati del 1956 e del 1957.

Gli applicati di segreteria svolgono mansioni superiori alla loro qualifica e, si può ben af-

fermare, che le segreterie delle scuole di istruzione tecnica funzionano, in massima parte, per il lavoro appassionato svolto dagli applicati che presentemente arrivano solamente all'ex grado XII.

Il personale subalterno non ha stato giuridico e non esiste un regolare ruolo. Si ha ragione di ritenere che questa sia l'unica categoria di personale statale che non ha un organico e tanto meno uno stato giuridico.

Le categorie di cui sopra furono completamente omesse nel decreto delegato n. 16 dell'11 gennaio 1956, mentre nel decreto n. 3 del 10 gennaio 1957, per le vive insistenze del Ministero della pubblica istruzione, furono in parte inserite in un farraginoso articolo 300 che si presta ad infinite considerazioni e interpretazioni. Però anche questa volta furono omesse le categorie dei censori e dei prefetti di disciplina mentre non fu posto riparo alla mancanza di stato giuridico per il personale subalterno alla incongruenza della limitazione delle carriere di tutto il personale non insegnante dell'istruzione tecnica.

Non è la prima volta che si verifica questo strano trattamento. Infatti nel 1923 quando col regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu provveduto all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, le categorie di cui si parla furono dimenticate e si rese necessario il loro inserimento in un successivo provvedimento integrativo di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144.

Col decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, per i segretari economi fu previsto uno sviluppo di carriera fino al grado IX (in base alla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, la loro carriera iniziava al grado XI e terminava allo stesso grado!). Però il decreto 107 ne peggiorava la condizione iniziale di carriera in quanto l'ingresso era previsto al grado XII e non più all'XI.

Inoltre il 7 dicembre 1949, l'allora Ministro della pubblica istruzione onorevole Gomella presentò al Consiglio dei ministri uno schema di provvedimento che tendeva ad adeguare la carriera del personale non insegnante delle scuole di istruzione tecnica alle similari carriere delle altre Amministrazioni dello Stato. Con tale provvedimento l'inizio della carriera dei segretari-economi era prevista al grado XI e termi-

nava al grado VII, mentre quella per gli applicati di segreteria iniziava al grado XIII e terminava al grado IX. Cioè l'attuale disegno di legge all'esame del Senato non è che la ripetizione di quello presentato dal Governo nel lontano 1949 e che, approvato dal Consiglio dei ministri, non ebbe più seguito.

Il ministro Segni fece predisporre un identico provvedimento per sanare la situazione di questo personale dell'istruzione tecnica ponendo a carico del bilancio della Pubblica istruzione la modesta spesa che esso avrebbe comportato. Anche questa volta il provvedimento non ebbe seguito perchè si cominciava a parlare della legge delega.

Una precedente proposta di legge n. 1440 presentata ad iniziativa di un gruppo di deputati l'11 luglio 1950 non ebbe migliore fortuna.

Pertanto, per tutte le suaccennate traversie delle categorie di cui trattasi, si può affermare che l'Amministrazione ha con esse un debito di riconoscenza per la disciplina e la fiducia dimostrata nell'attendere il riconoscimento del proprio sacrificio e del valore posto nell'esercizio delle proprie funzioni nell'interesse della Scuola.

Per l'attuazione del disegno di legge in esame è stata prevista una spesa molto modesta, diluita nel tempo, che può essere contenuta nelle ordinarie disponibilità dei capitoli del bilancio della Pubblica istruzione interessanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale (capitoli 126 - 127 - 132 - 134 - 137 del bilancio di previsione per l'esercizio 1957-58 il cui importo totale è di lire 20.860.000.000), attraverso la distribuzione dei contributi annualmente assegnati a tali scuole con amministrazione autonoma. Inoltre occorre tenere presente che il personale previsto nei nuovi organici è attualmente tutto in servizio, parte inquadrato nei ruoli speciali transitori, parte da inquadrare, mentre quello di ruolo ha una anzianità di servizio tale che, praticamente, in sede di applicazione della nuova legge esso risentirà un beneficio quasi esclusivamente morale, perchè attualmente, con gli scatti biennali, esso raggiunge quasi l'inizio del coefficiente 402 previsto con la nuova tabella.

Un breve esame degli articoli del disegno di legge permette di stabilire che con l'arti-

colo 1 vengono determinate le tabelle organiche del personale e le norme per l'accesso e lo svolgimento delle carriere secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 16, mentre con l'articolo 2 viene ribadita la disposizione già in atto secondo la quale per l'accesso alla carriera di concetto segretario-ragioniere-economista è obbligatorio il diploma di ragioniere o perito commerciale.

Il contingente dei posti di organico stabilito nei quadri annessi al disegno di legge è determinato in relazione alle effettive e inderogabili esigenze delle scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale ed allo sviluppo ognor crescente di queste istituzioni scolastiche.

La distribuzione razionale del personale, il contingente in relazione agli accresciuti bisogni e la revisione delle assegnazioni sono regolate dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge, mentre norme finali e transitorie valgono per la prima applicazione della legge stessa. In modo particolare le norme di cui all'articolo 6 sono state dettate per risolvere pochissime situazioni particolari di personale che ha già una anzianità di servizio maggiore di trenta anni ed è prossimo al collocamento a riposo.

Per l'articolo 8 il personale già inquadrato nei ruoli speciali transitori e quello non di ruolo che maturerà il diritto all'inquadramento nei ruoli stessi entro i termini della relativa legge saranno immessi nei nuovi organici secondo il coefficiente goduto all'atto della immissione. Con questo articolo si normalizza la situazione, oggi invero molto precaria, del personale non insegnante dell'istruzione tecnica autonoma e si viene incontro a quelle che sono le vedute in tale settore da parte della pubblica Amministrazione.

Per quanto si riferisce all'articolo 9 del disegno di legge, per il quale è sorta la diversità di vedute tra la 6^a Commissione e la 5^a, che ha portato, a norma dell'articolo 31, ultimo comma, del Regolamento, alla rimessione in Assemblea di questo provvedimento, occorre rilevare, in primo luogo, che la dizione dell'articolo, così come è stata formulata, non può lasciare dubbi su quali capitoli di bilancio

graverà la modesta maggiore spesa, in quanto il personale interessato appartiene tutto ed esclusivamente alle istituzioni scolastiche con ordinamento autonomo e, pertanto, non può farsi luogo a pagamenti se non sui capitoli dei contributi e mai su quelli delle spese fisse e obbligatorie. Non è assolutamente possibile, cioè, coprire la nuova spesa trasferendo la somma in capitoli di spese obbligatorie come ha chiesto la 5ª Commissione.

Inoltre, proprio per la caratteristica dei capitoli interessati, che riguardano contributi e sussidi, l'unica Amministrazione competente a giudicare sulla loro sufficienza a coprire la modesta maggiore spesa dell'attuale disegno di legge è quella della Pubblica istruzione, che in moltissimi atti ufficiali ha dato la sua approvazione al provvedimento, asserendo che la maggiore spesa può essere sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli di bilancio riguardanti le scuole e gli istituti con ordinamento autonomo attraverso la distribuzione dei contributi annualmente assegnati agli Enti stessi.

Infine occorre tenere presente che il Ministero della pubblica istruzione da tempo ha in animo di normalizzare la situazione del personale di cui al disegno di legge 2112 ed ha sempre assunto l'impegno di far gravare la maggiore spesa sul proprio bilancio nei capitoli relativi all'istruzione tecnica e professionale autonoma, in quanto la spesa rifletteva un miglioramento del settore dell'istruzione tecnica.

A dire il vero i cinque capitoli in discussione per uno stanziamento totale di lire 20 miliardi 860.000.000 non sono, ad eccezione del capitolo 126 che ha un modesto stanziamento di lire 480.000.000, capitoli di spese fisse e obbligatorie e, pertanto, non è possibile stabilire *a priori*, se non da parte del Ministero della pubblica istruzione, la capienza o meno dei capitoli stessi nei confronti della

modesta maggiore spesa del disegno di legge n. 2112.

Le maggiori necessità che possono verificarsi in detti capitoli necessarie allo sviluppo delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica in dipendenza di un aumento della popolazione scolastica o di nuove istituzioni debbono essere soddisfatte, e su ciò non vi possono essere dubbi, con nuovi stanziamenti appositamente deliberati, tenendo anche presente il maggiore gettito di tasse scolastiche, senza fare assegnamento sugli stanziamenti già approvati e con i quali, tra l'altro, l'Amministrazione della pubblica istruzione, nell'interesse esclusivo del servizio, ha dato la sua approvazione all'attuale disegno di legge 2112 che riordina e normalizza la situazione di un settore vitale della Pubblica istruzione.

Occorre anche osservare che la maggiore spesa che il presente disegno di legge comporta *incide solamente dell'uno per cento* circa sul totale dello stanziamento dei cinque capitoli interessati e questa modesta spesa è stata considerata dall'Amministrazione nei suoi piani per il miglioramento ed il potenziamento delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale con ordinamento autonomo anche per evitare così l'allontanamento dei suoi migliori elementi che passano continuamente ad altri settori dove trovano l'effettivo riconoscimento della loro capacità e della loro competenza.

Non occorrono altre parole per illustrare un provvedimento di legge di così alta giustizia e che pone fine ad una lunga e disciplinata attesa di dieci anni e per l'approvazione del quale le categorie interessate e l'Amministrazione della pubblica istruzione attendono fiduciose il vaglio e la decisione del Parlamento italiano.

MERLIN Angelina, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Determinazione, accesso e svolgimento delle carriere e delle qualifiche relative.

Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi, sono stabilite nelle tabelle A, B, C e D, allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

L'accesso e lo svolgimento delle carriere previste nel paragrafo precedente sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 2.

Titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario-ragioniere-economista (Tabella A).

Per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

Determinazione e revisione degli organici di cui alle tabelle A, B, C e D.

Il contingente dei posti previsto nelle tabelle A, B, C e D, annesse alla presente legge, è stabilito in relazione alle esigenze e al numero delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e dei convitti annessi funzionanti alla data del 1° ottobre 1956.

Entro i limiti degli organici fissati nelle anzidette tabelle A, B, C e D, annesse alla presente legge, la distribuzione dei posti di ruolo tra le varie scuole ed istituti avrà luogo in sede di revisione delle piante organiche delle singole scuole e dei singoli istituti.

In rapporto alle variazioni derivanti dal numero delle scuole e delle classi funzionanti, nonché delle speciali esigenze delle aziende, dei

laboratori e delle officine delle scuole stesse, potrà procedersi alla revisione del contingente dei posti di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di revisione del contingente predetto, la determinazione del numero delle qualifiche successive a quelle iniziali sarà fatta secondo le proporzioni risultanti dalla distribuzione delle varie qualifiche nelle tabelle annesse.

Art. 4.

Assegnazione alle scuole di due segretari-ragionieri-economisti.

Alle scuole ed istituti con popolazione scolastica molto numerosa, o che presentino particolari esigenze di gabinetti scientifici, officine, laboratori ed aziende, potrà essere assegnato, in aggiunta al segretario-ragioniere-economista di qualifica elevata, un funzionario appartenente alla stessa carriera ma di qualifica inferiore, che lo coadiuvi nella gestione amministrativo-contabile delle scuole o istituti stessi.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.

Inquadramento nei nuovi ruoli.

I segretari-economisti, i censori di disciplina, i prefetti di disciplina e gli applicati di segreteria, in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza giuridica della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle A, B e C annesse alla presente legge, secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza e quella prescritta dalle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la progressione nelle corrispondenti carriere previste nel decreto stesso.

Qualora gli aspiranti in possesso dell'anzianità richiesta per l'assegnazione ai coefficienti 325 e 402 della tabella A, 271, 325 e 402 della tabella B e 202, 229 e 271 della tabella C risultassero in numero superiore ai posti previsti nei rispettivi coefficienti, l'inquadramen-

to sarà effettuato in base a giudizio di anzianità congiunta a merito, per due terzi dei posti da coprire, e a giudizio di merito comparativo, per la restante parte dei posti disponibili.

Art. 6.

Personale non insegnante in particolari situazioni — Inquadramento nelle qualifiche di vice segretario-raioniere-economista, segretario-raioniere-economista aggiunto e segretario-raioniere-economista (Tabella A).

I segretari di ruolo di gruppo B, C o assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con funzioni di segretario o di segretario-economista presso istituti e scuole di istruzione tecnica, i quali non provengono dal ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, né sono stati inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sono inquadrati nella carriera prevista dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nelle nuove qualifiche di vice segretario-raioniere-economista, segretario-raioniere-economista aggiunto e segretario-raioniere-economista, secondo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.

Ai fini della scrutinio per la promozione alle qualifiche superiori a quella di segretario-raioniere-economista, è necessario un periodo di almeno tre anni di effettiva permanenza nella qualifica immediatamente inferiore.

Il collocamento nella nuova carriera sarà disposto a seguito di ispezione favorevole.

Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nella nuova carriera sono mantenuti in servizio nella condizione in cui si trovano.

L'anzianità acquisita al 30 settembre 1933, nel ruolo di gruppo C, dai segretari-economisti provenienti dalle cessate scuole agrarie medie, inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è valutata in ragione dei due terzi agli effetti dell'inquadramento nella citata tabella D.

Art. 7.

Inquadramento dei prefetti di disciplina nella carriera dei censori (Tabella B).

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono inquadrati nella carriera di concetto prevista all'annessa tabella B con le norme di cui al precedente articolo 5. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutata nella misura di due terzi.

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza della presente legge, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, sono inquadrati nella qualifica di vice censore o, qualora abbiano maturato un periodo di almeno tredici anni di servizio nel ruolo di provenienza, in quella di censore aggiunto. I prefetti di disciplina inquadrati a norma del presente comma con la qualifica di vice censore conseguiranno la promozione a censore aggiunto alla data di compimento del predetto periodo di anni tredici di servizio, valutato quello prestatato nel ruolo di provenienza.

Previo esito favorevole di apposita ispezione, che verrà disposta dal Ministro della pubblica istruzione, i censori aggiunti provenienti dal ruolo dei prefetti di disciplina, potranno ottenere la promozione alle qualifiche di censore, primo censore e censore principale dopo un periodo di servizio nella qualifica immediatamente precedente, doppio di quello previsto per lo svolgimento della carriera normale. L'anzianità di servizio superiore agli anni tredici eventualmente maturata nel ruolo di provenienza sarà valutata ai soli fini della promozione da censore aggiunto a censore, e degli aumenti periodici in detta qualifica.

Art. 8.

Inquadramento del personale dei ruoli speciali transitori e non di ruolo.

Il personale non insegnante in servizio presso le scuole ed istituti di istruzione tecnica dotati di autonomia amministrativa e nei con-

vitti annessi, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo, viene immesso, previo parere favorevole dei Consigli di amministrazione, nei ruoli di cui ai quadri A, B, C e D dell'articolo 1 della presente legge e inquadrato secondo il coefficiente da esso goduto in corrispondenza del simile personale di ruolo.

Art. 9.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale.

Art. 10.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

TABELLA A.

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficienti

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

	Posti
202 Vice segretario - ragioniere - economo	} N. 265
229 Segretario - ragioniere - economo aggiunto	
271 Segretario - ragioniere - economo	» 155
325 Primo segretario - ragioniere - economo	» 128
402 Segretario - ragioniere - economo principale	» 95
	N. 634

TABELLA B.

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficienti

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

	Posti
202 Vice censore	} N. 75
229 Censore aggiunto	
271 Censore	» 37
325 Primo censore	» 20
402 Censore principale	» 12
	N. 144

TABELLA C.

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficienti

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

	Posti
157 Applicato aggiunto	} N. 1.142
180 Applicato	
202 Archivista	» 571
229 Primo archivista	» 343
271 Archivista capo	» 228
	N. 2.284

TABELLA D.

CARRIERA AUSILIARIA

Coefficienti

(decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

	Posti
151 Bidello	N. 2.868
159 Bidello capo	» 650
	N. 3.518